

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

ORDINE DI SERVIZIO N. 3 DEL 31 GENNAIO 2019

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato Regolamento, che ha trovato applicazione dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli da 1053 a 1075, concernenti l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall’Amministrazione della Difesa;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 4, il quale prevede – tra l’altro – che, nei casi in cui norme di legge/regolamento stabiliscano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedano a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti e quelli sensibili/giudiziari non indispensabili, rispetto alle specifiche finalità ivi previste;
- VISTE** le «Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati», adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;
- VISTO** l’articolo 4, n. 7), del Regolamento, che qualifica quale Titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- VISTO** l’articolo 30 del Regolamento, ai sensi del quale ogni Titolare tiene un Registro delle Attività di trattamento, svolte sotto la propria responsabilità, contenente tutte le informazioni ivi elencate;

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 2 luglio 2018, con il quale è stato nominato un unico Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), nell'ambito del Dicastero, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri destinataria di specifiche previsioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 51/2018;

TENUTO CONTO che il predetto Decreto ministeriale prevede che il RPD possa avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di uno o più Referenti che operano all'interno delle singole strutture centrali/periferiche dell'Amministrazione della Difesa;

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell'ambito della Direzione Generale per il personale civile, alla nomina del citato Referente in conformità a quanto indicato nella direttiva del Segretariato Generale della Difesa n. 0096662 del 19.12.2018, all'istituzione del Registro delle attività di trattamento ed all'assegnazione di specifici compiti finalizzati alla protezione dei dati personali nello svolgimento delle attività istituzionali di competenza, ai titolari di unità organizzative presenti nella Direzione Generale;

D E C R E T A

Art. 1

Nell'ambito della Direzione Generale per il Personale civile, il Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è nominato anche Referente del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) dell'Amministrazione della Difesa, così come indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020.

Art. 2

Il Referente di cui al precedente articolo 1, avvalendosi delle competenti unità organizzative della Direzione Generale:

- a) svolge attività di supporto al Direttore Generale quale Titolare del Trattamento dati, nella gestione degli adempimenti connessi con la protezione dei dati personali;
- b) costituisce "punto di contatto" con il RPD dell'Amministrazione della Difesa;
- c) svolge concreta azione di indirizzo e di coordinamento, al fine del corretto adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, assicurandone la trattazione unitaria;
- d) partecipa alle riunioni indette dal RPD della Difesa, nonché a quelle convocate sulle medesime attività nell'ambito del Dicastero;
- e) coadiuva il RPD nello svolgimento delle attività relative alla valutazione d'impatto;
- f) formula proposte al Titolare del Trattamento dati in ordine all'adozione di eventuali misure specifiche/ulteriori, rispetto a quelle sancite dal presente Ordine di Servizio, nonché in merito a progetti e alle iniziative riguardanti le attività di formazione/informazione dei dipendenti civili militari nell'ambito della Direzione Generale;
- g) propone al Titolare del Trattamento dati le disposizioni ritenute necessarie, al fine di conformar al Regolamento le attività amministrative di competenza delle unità organizzative della Direzione Generale.

Art. 3

E' istituito il Registro delle attività di trattamento presso la Direzione Generale per il personale civile, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/679 citato nelle premesse. Tale Registro è affidato all'Ufficio del Direttore Generale, quale articolazione responsabile della sua conservazione e gestione.

Art. 4

Al fine di assicurare la liceità di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza funzionale, **al personale della Direzione Generale che assume o svolge gli incarichi elencati nell'allegato "A" al presente ordine di servizio, in aggiunta alle funzioni previste dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 citato nelle premesse, sono assegnati i seguenti compiti:**

- a) rispettare e far rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, che troverà applicazione dal 25 maggio 2018;
- b) rispettare e far rispettare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- c) rispettare e far rispettare le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, citato nelle premesse, con particolare riferimento agli obblighi di rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli sensibili/giudiziari che non siano indispensabili, rispetto alle specifiche finalità di trasparenza sancite dal decreto legislativo medesimo;
- d) rispettare e far rispettare, nello svolgimento delle attività di competenza, le Misure Tecniche e Organizzative adeguate, per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, approvate nell'ambito della Direzione Generale;
- e) rispettare e far rispettare, nello svolgimento delle attività di competenza, le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento;
- f) accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Direzione Generale e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- g) assicurarsi che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel Registro delle Attività sopracitato;
- h) proporre al Direttore Generale quale Titolare del Trattamento dati, l'adozione dei provvedimenti connessi con l'esercizio dei diritti di accesso, di informazione, nonché quelli di rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione, riguardanti il trattamento dei dati personali, di cui al Capo III del Regolamento;
- i) informare il Referente del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) in merito alle segnalazioni pervenute dagli interessati con riferimento agli aspetti connessi alle prescrizioni del Regolamento, ovvero riguardo a quelli ritenuti utili/opportuni, al fine del corretto espletamento delle attività di competenza;
- j) rispettare e far rispettare i provvedimenti resi dall'Autorità Garante della privacy, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati, con specifico riferimento a quelli particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento, attese le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
- k) rendere edotto il personale direttamente dipendente, in merito alla inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina normativa e regolamentare vigente in materia;
- l) adottare eventuali disposizioni di dettaglio in tema di trattamento di dati personali indirizzate al personale dipendente, in relazione allo specifico settore di competenza.

Art. 5

1. Nell'ambito della Direzione Generale per il Personale civile sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, n. 10, del Regolamento, tutti i dipendenti civili e militari, limitatamente allo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza.
2. I dipendenti civili e militari autorizzati ai sensi del presente articolo, sono tenuti – nello svolgimento dei doveri d'ufficio – al rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) rispettare le Misure Tecniche e Organizzative e le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento, citati nelle premesse;
- b) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Direzione Generale e nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- c) rispettare le disposizioni in materia di privacy, dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, approvato in data 23 marzo 2018;
- d) raccogliere i dati personali per le finalità istituzionali determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattarli in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- e) trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario, rispetto alle finalità istituzionali perseguite;
- f) verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alla loro cancellazione ovvero alla tempestiva rettifica di quelli inesatti, rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- g) conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello previsto nel Registro delle attività;
- h) rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli particolari, di cui all'articolo 9 del Regolamento, che non siano indispensabili per le specifiche finalità di trattamento.

Art. 6

1. Il personale titolare degli incarichi elencati nell'allegato "A" al presente ordine di servizio nonché il personale dipendente civile e militare della Direzione Generale per il personale civile autorizzato ai sensi del precedente articolo 5, è tenuto a cancellare ovvero a far cancellare dai documenti formati o detenuti, anche occasionalmente, i dati relativi allo stato di salute e riferiti a dipendenti della Difesa ovvero a soggetti terzi, che non siano pertinenti e indispensabili, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Le eventuali operazioni di cancellazione devono essere eseguite con particolare accuratezza, in modo che i restanti dati sanitari e le restanti informazioni, idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati, non siano mai eccedenti rispetto alle finalità perseguite dal singolo provvedimento, per il quale sono raccolti o successivamente trattati.
3. In ogni caso deve risultare solo l'informazione strettamente necessaria alla trattazione della pratica (ad esempio, giudizio medico-legale: SI idoneo/NON idoneo).
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla documentazione sanitaria riferita al personale militare e civile in servizio presso la Direzione Generale, nonché agli elenchi, ai registri e alle banche dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, ai documenti interni di presentazione alle Superiori Autorità, nonché a quelli di uso interno di ciascuna unità organizzativa.

Art. 7

1. Il personale titolare degli incarichi elencati nell'allegato "A" al presente ordine di servizio, destinatario di specifici compiti ai sensi del precedente articolo 4, nonché il personale autorizzato al trattamento dati ai sensi del precedente articolo 5, è tenuto a osservare ed a far osservare il divieto di trattare o, comunque, di fare circolare all'interno ed all'esterno della Direzione Generale i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati, che non siano pertinenti e indispensabili ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. Tale divieto si applica anche ai dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, ai dati sanitari e a tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute, relative al personale civile e militare dipendente, nonché agli elenchi, ai registri e alle banche dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, ai documenti interni di presentazione alle Superiori Autorità e a quelli di uso interno alla Direzione Generale.

Art. 8

1. Tenuto conto delle finalità di interesse pubblico perseguite ai sensi della normativa vigente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 non si applicano ai dati disciplinari/giudiziari, ai dati sanitari e a tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati ovvero del personale civile e militare dipendente, qualora si renda necessario trattare gli stessi per i seguenti adempimenti:
 - a) attività istituzionale di organi pubblici connessa con gli atti di sindacato ispettivo;
 - b) tutela degli interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
 - c) esecuzione delle pronunce rese dagli Organi giurisdizionali, nonché per la difesa degli interessi dell'Amministrazione in sede giurisdizionale, giustiziale e stragiudiziale;
 - d) comunicazioni/trascrizioni/annotazioni da effettuare per la tenuta e l'aggiornamento dei documenti matricolari degli interessati, ai sensi della normativa vigente;
 - e) trattazione dei procedimenti in materia di integrazione, modifica, annullamento o stralcio, aventi a oggetto le trascrizioni/annotazioni nei documenti matricolari degli interessati, ai sensi della normativa vigente;
 - f) adozione di specifici provvedimenti in esecuzione dell'ordine delle Autorità competenti, ai sensi della normativa vigente;
 - g) gestione dei rapporti di impiego, di servizio e di lavoro del personale dipendente e applicazione di norme a essi relativi.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, i dati personali dovranno essere in ogni caso pertinenti, indispensabili e non eccedenti, rispetto alle finalità perseguite dal singolo adempimento di competenza.

Art. 9

1. Il presente Ordine di Servizio si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Direzione Generale.
2. Dalla medesima data sono abrogati i Decreti Dirigenziali concernenti le nomine a Responsabile del trattamento dei dati personali aventi data antecedente, nonché le precedenti disposizioni impartite in materia di trattamento dei dati personali che risultino incompatibili con il Regolamento UE n. 2016/679 citato in premessa e con la normativa nazionale di riferimento.
3. Allo scopo di conseguire la massima diffusione, il presente Ordine di Servizio è notificato a tutti i dipendenti civili e militari in servizio presso la Direzione Generale per il Personale civile a cura di ciascun titolare delle UU.OO. di cui in allegato A al presente Ordine di Servizio ed è pubblicato sul sito interno della Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE in s.v.
Dott.ssa Barbara TORRICE



ELENCO DEI SOGGETTI TITOLARI DI INCARICO PER I QUALI SONO ASSEGNATI SPECIFICI COMPITI IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA FUNZIONALE (ARTICOLO 4 DEL PRESENTE OdS) IN AGGIUNTA ALLE FUNZIONI PREVISTE DAL D.M. 16 gennaio 2013.

VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE, anche in relazione alle attività attribuite con delega funzionale dal Direttore Generale;

VICE DIRETTORE GENERALE MILITARE, anche in relazione alle attività attribuite con delega funzionale dal Direttore Generale;

CAPO UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO E AFFARI LEGALI

CAPO DEL I REPARTO

CAPO DEL II REPARTO

CAPO DEL III REPARTO

CAPO DEL IV REPARTO

DIRETTORE DELLA 1^ DIVISIONE

DIRETTORE DELLA 2^ DIVISIONE

DIRETTORE DELLA 3^ DIVISIONE

DIRETTORE DELLA 4^ DIVISIONE

DIRETTORE DELLA 5^ DIVISIONE

DIRETTORE DELLA 6^ DIVISIONE

DIRETTORE DELLA 7^ DIVISIONE

DIRETTORE DELLA 9^ DIVISIONE

DIRETTORE DELLA 10^ DIVISIONE

CAPO SERVIZIO UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

CAPO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

CAPO SERVIZIO INFORMATICA E REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMI INFORMATICI

RDS (Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico)